



DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, ”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5532– fax +39 06 4740 156  
e-mail: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[maria.baldo@mise.gov.it](mailto:maria.baldo@mise.gov.it)

[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



VISTA la domanda del Signor EZZAHRI NOUREDDINE cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di acconciatura rilasciato dalla scuola d'acconciatura "El Othmania" Casablanca nel 2004, scuola accreditata dal Ministero dello sviluppo Sociale, della solidarietà, dell'impiego e della formazione professionale, ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e s.m.i.;

CONSIDERATO che non è stata prodotta né la dichiarazione di valore in loco, né il certificato del percorso formativo;

CONSIDERATO che, non è stata trasmessa idonea documentazione per esperienza professionale, ai sensi degli artt. 21-28 del D.lgs 206/2007;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0119863 del 3 aprile 2017, ha richiesto la documentazione mancante;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo Economico con nota n. 0136997 del 11 aprile 2018 ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta in mancanza di integrazione della documentazione trasmessa, ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 10 bis l. 241/1990;

CONSIDERATO che il richiedente, a mente dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 sopra richiamata, non ha prodotto idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento;

## DECRETA

### Art. 1

1. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, avanzata dal Signor EZZAHRI NOUREDDINE cittadino



marocchino nato il 25 MAGGIO 1985 a Casablanca - Marocco è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.

Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 03 luglio 2018

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)